

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 19 maggio 2014

D.G. Salute

D.d.s. 9 maggio 2014 - n. 3822**Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e contestuale revoca del d.d.u.o. n. 10784/2011**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Viste:

- la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2;
- la decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;
- le linee guida alla Decisione 2008/185/CE che forniscono le indicazioni per ottenere l'inserimento nella lista dei territori indenni da malattia di Aujeszky o che hanno un programma di controllo approvato (documento SANCO/3023/2008 (Rev 9) della Commissione Europea);

Visti:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
- l'ordinanza del Ministero della sanità 29 luglio 1982, recante «Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina»;
- il d.m. 1 aprile 1997, recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina» e s.m.i. che dispone interventi obbligatori su tutto il territorio nazionale per il controllo sanitario della malattia di Aujeszky;
- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;
- il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini»;

Richiamati:

- la d.g.r. del 22 dicembre 2011, n. 2734 «Testo Unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale»;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2012, n. IX/3015 «Piano regionale della prevenzione veterinaria»;
- il d.d.u.o. del 17 novembre 2011, n. 10784 «Piano di controllo della malattia di Aujeszky in Regione Lombardia: verifica attuazione del Piano vaccinale»;

Preso atto che il suddetto Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria individua i criteri per la definizione degli obiettivi strategici da perseguire nell'ambito delle politiche sanitarie regionali di prevenzione veterinaria, la cui attuazione trova copertura nei fondi per le funzioni non tariffabili, come previsto dalla d.g.r. n. 2734/2011;

Vagliato che la malattia di Aujeszky:

- è una grave patologia virale, sostenuta da alphaherpesvirus appartenente alla famiglia degli Herpesviridae, che colpisce il sistema nervoso centrale e altri organi come ad esempio l'apparato respiratorio, causando pesanti perdite economiche all'allevamento suinicolo;
- fa parte delle malattie infettive e diffuse elencate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, per le quali è obbligatoria la denuncia;

Accertato che in Lombardia, nel triennio 2011-2013:

- la prevalenza dell'infezione della malattia di Aujeszky negli allevamenti da riproduzione ha subito una riduzione del 30% circa, attestandosi, al 31 dicembre 2013, intorno al 26% con circa il 24% degli allevamenti da riproduzione indenni e il 50% negativi;
- la tendenza di riduzione dell'infezione è il favorevole risultato dei controlli ufficiali attuati ai sensi del d.d.u.o. n. 10784/2011;

Considerato che:

- il settore suinicolo regionale, con quasi 5 milioni di capi allevati, rappresenta circa il 50% del patrimonio suinicolo nazionale;
- la maggior parte dei paesi comunitari ad elevata produzione suinicola sono dotati di un programma di eradicazione riconosciuto o sono dichiarati indenni dalla malattia di Aujeszky ai sensi della Decisione 2008/185/CE;
- i Paesi o parte di essi, dotati di un programma di eradicazione riconosciuto o dichiarati indenni da malattia di Aujeszky possono richiedere garanzie sanitarie supplementari per l'introduzione nei propri territori di animali vivi della specie suina;
- la malattia di Aujeszky può causare importanti danni economici sia diretti che indiretti determinati dalle restrizioni alla movimentazione imposte dai Paesi o parte di essi che posseggono livelli sanitari superiori;
- in Italia solo la provincia autonoma di Bolzano è considerata indenne da malattia di Aujeszky, ai sensi della Decisione 2008/185/CE;
- alcune regioni italiane con le quali la Lombardia intrattiene flussi commerciali di animali della specie suina stanno adottando programmi di eradicazione al fine del riconoscimento comunitario;

Stabilito che, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, è necessario adottare un nuovo Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky finalizzato ad ottenere l'inserimento della Lombardia nell'allegato II della Decisione n. 2008/185/CE come territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky, ai sensi dell'art.9 della direttiva 64/432/CE;

Considerato che le finalità perseguite con il d.d.u.o. 10784/2011 non sono più attuali rispetto ai nuovi obiettivi regionali;

Verificato che il «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky» di cui all'allegato A del presente provvedimento, risponde alle predette esigenze;

Acquisito il parere favorevole del Ministero della Salute con nota prot.n. 8151 del 10 aprile 2014;

Ritenuto di:

- revocare il d.d.u.o. del 17 novembre 2011, n. 10784 «Piano di controllo della malattia di Aujeszky in Regione Lombardia: verifica attuazione del Piano vaccinale»;
- approvare il nuovo «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- demandare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. lombarde l'attuazione del predetto piano nonché l'inserimento dei controlli oggetto del presente decreto nella 'lista dei controlli' pubblicata sul proprio sito istituzionale, in attuazione della disposizione di cui all'art. 25 del d.lgs. 33/2013;
- autorizzare le medesime AA.SS.LL., ai sensi della d.g.r. n. 2734/2011, a ricorrere al «fondo funzioni non tariffabili» per la copertura dei costi necessari alla realizzazione delle azioni previste dal piano in argomento;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.G. Salute;

Dato atto che il presente provvedimento:

- conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Legge 241/90;
- non comporta registrazioni contabili;

Richiamate:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25.07.2013.

DECRETA

1. di revocare il d.d.u.o. del 17 novembre 2011, n. 10784 «Piano di controllo della malattia di Aujeszky in Regione Lombardia: verifica attuazione del Piano vaccinale»;

2. di approvare il nuovo «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. lombarde l'attuazione del predetto piano e l'inserimento dei controlli oggetto del presente decreto nella 'lista dei controlli' pubblicata sul proprio sito istituzionale, in attuazione della disposizione di cui all'art. 25 del d.lgs. 33/2013;

4. di autorizzare le medesime AA.SS.LL., ai sensi della d.g.r. n. 2734/2011, a ricorrere al «fondo funzioni non tariffabili» per la copertura dei costi necessari alla realizzazione delle azioni previste dal piano in argomento;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della D.G. Salute.

Il dirigente della struttura
Prevenzione sanità veterinaria e tutela animali d'affezione
Laura Gemma Brenzoni

ALLEGATO A

PIANO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY IN REGIONE LOMBARDIA

1. Premessa

Il commercio internazionale di suini vivi e di materiale genetico è regolato anche dalle garanzie che le autorità veterinarie devono fornire nei confronti della malattia di Aujeszky, in funzione del livello sanitario della zona o del paese da cui provengono i suini, secondo le norme internazionali stabilite dall'Ufficio Internazionale delle Epizootie (UIE).

Uno Stato Membro, inoltre, può richiedere garanzie supplementari nei confronti della malattia di Aujeszky qualora sia stato riconosciuto indenne o la Commissione ne abbia approvato un programma di eradicazione. Ad oggi rientra ormai in questa situazione pressoché l'intero territorio dei Paesi occidentali dell'Unione Europea e, per l'Italia, solo la provincia Autonoma di Bolzano: quindi il nostro comparto suinicolo potrebbe subire delle forti limitazioni riguardo al commercio intracomunitario.

Nel triennio 2011-2013, la prevalenza dell'infezione della malattia di Aujeszky negli allevamenti da riproduzione in Lombardia ha subito una riduzione del 30% circa e, al 31 dicembre del 2013, si attesta intorno al 26%; circa il 24% degli allevamenti da riproduzione sono indenni e il 50% sono negativi. Tale trend favorevole è il risultato di una crescente consapevolezza da parte degli allevatori della necessità di attuare correttamente il piano vaccinale e di adottare misure di biosicurezza per prevenire l'infezione negli allevamenti, unitamente all'intensificazione dei controlli ufficiali da parte dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari per verificare la corretta attuazione delle vaccinazioni e agli interventi di informazione rivolti ad allevatori e veterinari Libero Professionisti.

Il conseguimento della qualifica comunitaria è subordinato all'attuazione di un piano di eradicazione della malattia di Aujeszky esteso a tutte le tipologie di allevamento, secondo i criteri fissati dalla Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 n.185.

2. Obiettivo

Il presente "Piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky", di seguito "Piano", è finalizzato al raggiungimento, entro il 31/12/2015, dello stato di l'indennità nei confronti della Malattia di Aujeszky di tutti gli allevamenti suini, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE, il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky.

Tale riconoscimento è un requisito indispensabile per richiedere l'inserimento della Lombardia nell'allegato I della Decisione n. 2008/185/CE, quale regione indenne dalla malattia di Aujeszky, in cui è vietata la vaccinazione.

3. Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, valgono le seguenti definizioni:

- **Veterinario responsabile del Piano:** Veterinario formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità della stesura e applicazione di un piano aziendale di controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento al piano vaccinale e ai controlli sanitari. Il nominativo del Veterinario responsabile deve essere comunicato all'ASL territorialmente competente, utilizzando l'*Allegato 1*, e registrato, a cura dell'ASL, in BDR entro 15 gg; copia dell'*Allegato 1* deve essere disponibile in allevamento. Qualsiasi variazione deve essere comunicata all'ASL entro 15 giorni, per l'aggiornamento in BDR.
- **Veterinario ASL referente del Piano:** Veterinario Ufficiale formalmente individuato dal DPV dell'ASL, eventualmente anche a livello di singola area distrettuale, il cui nominativo deve essere registrato in BDR, cui compete di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky e la sua puntuale e corretta registrazione nei sistemi informativi della Regione. Periodicamente il Veterinario referente, con la collaborazione della sezione IZS territorialmente competente, deve promuovere incontri con gli allevatori e i Veterinari responsabili dei Piani, al fine di incentivare l'accreditamento degli allevamenti e la riduzione della siero prevalenza nei confronti della malattia di Aujeszky.
- **Piano vaccinale:** programma documentato di interventi di profilassi immunizzante, conforme alla vigente normativa, pianificato dal Veterinario responsabile del Piano, in accordo con l'allevatore e disponibile presso l'allevamento.
- **Allevamento positivo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 19 maggio 2014

di Aujeszky e almeno un suino è risultato positivo.

- **Allevamento negativo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia di Aujeszky, secondo la numerosità campionaria prevista dal presente piano e nessun suino è risultato positivo.
- **Allevamento indenne da malattia di Aujeszky:** allevamento suino che possiede i requisiti previsti ai punti 7.a e 7.b del presente provvedimento.
- **Allevamento a stato sanitario sconosciuto:** allevamento suino i cui animali non sono stati sottoposti a controllo sierologici nei confronti della Malattia di Aujeszky nell'anno precedente dall'emanazione del presente atto.
- **Allevamento suino da svezzamento:** in cui sono presenti suinetti provenienti da un allevamento da riproduzione e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso un allevamento da ingrasso o un allevamento da riproduzione

4. Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio regionale e determina i controlli atti a:

- accreditare gli allevamenti suini e mantenerne lo stato di accreditamento,
- verificare lo stato sanitario degli allevamenti a stato sanitario sconosciuto,
- controllare la corretta attuazione del piano vaccinale.

Sono sottoposti agli accertamenti diagnostici di cui al successivo punto 7 i seguenti allevamenti:

- tutti gli allevamenti di suini da riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso)
- tutti gli allevamenti suini da ingrasso che detengono più di 30 suini per ciclo, nelle ASL ad alta vocazione zootecnica (BG, BS, CR, LO, MN, PV), e quelli che detengono più di 5 suini per ciclo, nelle restanti ASL.

5. Movimentazioni

Al fine di limitare il rischio di diffusione della malattia e di salvaguardare lo stato sanitario degli allevamenti indenni sul territorio della Regione Lombardia, si applicano le seguenti restrizioni alle movimentazioni:

- dal 1 luglio 2015:
 - solo gli allevamenti da riproduzione indenni o negativi, in corso di accreditamento, nei confronti della Malattia di Aujeszky possono movimentare verso altri allevamenti,
 - gli allevamenti sieropositivi o a stato sanitario sconosciuto possono movimentare solo verso il macello;
- dal 1 gennaio 2016: solo gli allevamenti indenni nei confronti della Malattia di Aujeszky possono movimentare verso altri allevamenti o macelli.

Inoltre si ricorda che dal 1 gennaio 2013 gli allevamenti da riproduzione possono introdurre suini destinati alla riproduzione solo se provenienti da allevamenti indenni da Malattia di Aujeszky.

6. Anagrafe degli allevamenti e qualifiche sanitarie

Le informazioni anagrafiche relative alle aziende e agli allevamenti suinicoli devono essere puntualmente registrate ed aggiornate in BDR/BDN.

Particolare attenzione deve essere riposta alle informazioni relative alla tipologia di allevamento e consistenza. In occasione dei controlli ufficiali e/o di comunicazioni da parte dell'allevatore è necessario registrare/aggiornare in BDR/BDN il dato relativo alla consistenza media per ciclo.

La qualifica sanitaria nei confronti della malattia di Aujeszky deve essere puntualmente registrata e aggiornata in BDR a carico del DPV territorialmente competente, previa verifica dei requisiti previsti dalla norma vigente. L'aggiornamento deve essere effettuato entro 15 gg dalla ricezione del rapporto di prova relativo agli accertamenti sierologici periodici, e comunque prima della movimentazione di suini verso altri allevamenti.

Al Veterinario ASL referente del Piano compete, tra l'altro, di verificare la puntuale e corretta registrazione dell'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky nei sistemi informativi della Regione, con particolare riferimento alle qualifiche sanitarie e agli esiti dei controlli effettuati.

7. Accreditamento degli allevamenti suini e mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Al fine di ottenere la qualifica di allevamento nei confronti della Malattia di Aujeszky, gli allevatori devono inoltrare la domanda al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente, utilizzando l'*Allegato 2* al presente provvedimento.

7.a. Accreditamento degli allevamenti suini

Gli allevamenti suini possono acquisire la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky quando soddisfano i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa,
- non devono essere stati riscontrati sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati; gli allevamenti da

svezzamento e quelli non soggetti agli accertamenti diagnostici (gli allevamenti suini da ingrasso che detengono meno di 30 suini per ciclo, nelle ASL ad alta vocazione zootecnica, e quelli che detengono meno di 5 suini per ciclo, nelle restanti ASL), acquisiscono e mantengono la qualifica per induzione, a condizione che introducano solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky.

7.a.1 Accertamenti diagnostici per acquisizione della qualifica sanitaria

Gli animali degli allevamenti suini devono essere sottoposti a due controlli sierologici favorevoli ad un distanza minima di 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la seguente numerosità campionaria:

- per gli allevamenti da riproduzione: *tabella B* (prevalenza attesa del 10%; IC del 95%, con un massimo di 29 campioni)
- per gli allevamenti da ingrasso: *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni);
- per gli allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto è sufficiente un controllo sierologico dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni).

I DPV delle ASL programmano l'attività di accreditamento in modo tale che almeno il II° controllo sierologico coincida con l'attività di sorveglianza della MVS, laddove prevista.

7.b Mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Gli allevamenti suini mantengono la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky quando soddisfano i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa,
- non devono essere stati riscontrati sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati,
- gli animali di nuova introduzione devono provenire esclusivamente da allevamenti indenni da malattia di Aujeszky,
- gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere, mercati

7.b.1 Accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sanitaria

Al fine di mantenere lo status di indennità nei confronti della malattia di Aujeszky, gli allevamenti suini devono essere sottoposti a controlli sanitari periodici.

- Allevamenti da riproduzione: controlli sierologici favorevoli con cadenza quadrimestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella B* (prevalenza attesa del 10% con un IC del 95% con un massimo di 29 campioni); i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive presenti.
- Allevamenti suini da ingrasso: controlli sierologici favorevoli con cadenza semestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni); i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive e degli animali in fase di magronaggio e degli animali in fase di finissaggio.
- Allevamenti suini da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto: è sufficiente un controllo dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni).

Nell'ambito delle attività di mantenimento della qualifica, almeno uno dei controlli annuali deve essere effettuato dal DPV, laddove possibile contestualmente a quelli svolti per la sorveglianza MVS.

Negli allevamenti suini (da riproduzione a ciclo chiuso e ingrasso) che non movimentano animali, in quanto la macellazione avviene in azienda, è sufficiente un controllo sierologico annuale, secondo la numerosità campionaria sopra specificata, in relazione alla tipologia di allevamento.

8. Verifica degli allevamenti suini a stato sanitario sconosciuto

Per soddisfare uno dei requisiti richiesti dalla Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 n.185, cioè la conoscenza della distribuzione dell'infezione nel territorio considerato, gli allevamenti da ingrasso il cui stato sanitario è sconosciuto devono essere sottoposti a monitoraggio sierologico.

In via prioritaria vanno controllati gli allevamenti in prossimità degli allevamenti da riproduzione.

-

Il prelievo deve essere fatto dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello. A tal fine devono essere prelevati n°15 campioni. Qualora il campionamento coincida con i prelievi ai fini della sorveglianza per MVS, la numerosità campionaria è conforme a quanto stabilito dal D.M. 4 agosto 2011.

Qualora si intenda impiegare il campionamento per la verifica dello stato sanitario anche per l'acquisizione della qualifica, esso rispetterà i criteri del punto 7.a.1, ovvero:

- rappresentativo delle unità produttive e degli animali in fase di magronaggio e degli animali in fase di finissaggio
- effettuato con una prevalenza attesa del 5% e con IC del 95% (*tabella A*).

9. Verifica applicazione programma di vaccinazione

Il Piano vaccinale deve essere attuato secondo quanto indicato nell'*Allegato 3*.

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 19 maggio 2014

Considerato che la vaccinazione pianificata è obbligatoria per tutti i suini allevati, vengono condotti controlli sulla corretta attuazione del piano vaccinale, con le seguenti modalità:

- Controllo documentale
- Campionamento sierologico

Allevamenti da sottoporre a verifica

Ciascun DPV deve individuare un campione di allevamenti da sottoporre a verifica che comprenda, in via prioritaria, tutti gli allevamenti da riproduzione sieropositivi, oltre a quelli che ritiene opportuno in considerazione di situazioni epidemiologiche non favorevoli.

Modalità di verifica

Controllo documentale

- presenza del Veterinario responsabile del Piano (*Allegato 1*);
- presenza del Piano vaccinale;
- congruità tra dosi vaccinali acquistate e numero medio di suini da vaccinare;
- modalità di registrazione degli interventi vaccinali in grado di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati;
- corretta conservazione delle dosi di vaccino;
- presenza delle certificazioni di avvenuta vaccinazione relative agli animali introdotti.

Negli allevamenti da ingrasso che introducono suini che hanno già completato il ciclo di vaccinazione, la verifica documentale sarà riferita solo a quest'ultimo punto.

L'esito di tali controlli deve essere formalizzato tramite il modello di cui all'*Allegato 4* e registrato in SIV.

Campionamento sierologico

Negli allevamenti da riproduzione i campionamenti devono essere suddivisi tra le categorie di riproduttori (almeno n.5 campioni per ciascuna categoria) e quelli in fase di accrescimento (almeno n.15 animali), suddivisi tra le seguenti categorie:

- 50 Kg
- 110 Kg
- 150 Kg

Dove viene effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento, il controllo sierologico riguarderà n°15 suini di peso > 110 Kg.

Tali accertamenti possono essere effettuati anche contestualmente alla attività di sorveglianza per l'MVS o in occasione di altre attività svolte/programmate presso gli allevamenti o al macello.

Presso gli impianti di macellazione presenti in Lombardia verrà attuato, a campione, un programma di verifica delle vaccinazioni, secondo indicazioni regionali.

- Interpretazione risultati sierologici

Gli esiti del campionamento sierologico possono mettere in evidenza le seguenti non conformità:

- esito sierologico (gE e gB) negativo: animale non vaccinato,
- esito sierologico (gE e gB) positivo: circolazione virale in allevamento; in tal caso si può ipotizzare che il capo non sia stato vaccinato oppure che il piano vaccinale non sia adeguato.

Gli esiti non favorevoli del monitoraggio sierologico vanno messi in relazione con gli esiti del controllo documentale e eventualmente integrati con ulteriori verifiche effettuate in collaborazione con l'IZSLER territorialmente competente, il veterinario responsabile del Piano e l'allevatore.

10. Gestione allevamenti positivi

Negli allevamenti suini sieropositivi, oltre alle verifiche di cui al precedente punto 9 si procederà a:

- verificare il rispetto delle misure di biosicurezza previste dalla norma,
- effettuare eventuali ulteriori approfondimenti in collaborazione con IZSLER territorialmente competente/OEVR.

Il proprietario di un allevamento positivo dovrà presentare al DPV della ASL territorialmente competente un piano degli interventi che intende attuare, in accordo con il Veterinario responsabile del "Piano", al fine di ridurre la prevalenza dell'infezione conformemente agli obiettivi regionali.

11. Monitoraggio sierologico annuale (Piano nazionale di controllo)

Gli allevamenti suini non sottoposti a campionamento ai sensi del presente provvedimento sono comunque soggetti all'attività di monitoraggio sierologico, con le modalità di cui al DM 1 aprile 1997 e smi, contestualmente a quella effettuata nei confronti dell'MVS.

12. Monitoraggio sanitario della fauna selvatica

Considerato che i cinghiali possono diventare un reservoir selvatico del virus, è opportuno verificare l'incidenza dell'infezione in questa specie.

A tal proposito, tutti i cinghiali abbattuti per motivi di caccia, per contenimento della popolazione o rinvenuti morti sono sottoposti ad accertamenti diagnostici nei confronti della malattia di Aujeszky. La modalità di esecuzione di tale attività di sorveglianza è quella prevista dal DDGS. 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"

13. Modalità di campionamento

I suini prelevati ai sensi del presente provvedimento devono essere identificati singolarmente.

I campioni di sangue, prelevati in allevamento e al macello, devono essere inviati alla competente Sezione IZSLER, utilizzando la modalità di preaccettazione per malattia di Aujeszky, disponibile in SIV.

14. Costi

I costi per le analisi di laboratorio effettuate su capi presenti negli allevamenti della Lombardia, oppure provenienti da questi, ed eseguiti nell'ambito di applicazione del presente "Piano", come indicato al punti 4, 10 e 11, sono a carico dell'IZSLER, fatto salvo diversa disposizione nazionale.

I costi per l'attività di prelievo, svolta dai DPV delle ASL, sono a carico del SSR e trovano copertura nei fondi per le funzioni non tariffabili, in quanto finalizzati all'attuazione del PIAPV, come previsto dalla DGR n.2734/2011 (Testo Unico delle regole di gestione del sistema socio-sanitario regionale) .

15. Competenze

I DPV delle ASL svolgono, direttamente o sotto la propria responsabilità, i prelievi per:

- l'acquisizione della qualifica sanitaria secondo quanto indicato al precedente punto 7.a.1
- il mantenimento, secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- la verifica stato sanitario sconosciuto secondo quanto indicato al precedente punto 8
- la verifica applicazione programma di vaccinazione secondo quanto indicato al precedente punto 9.

I Veterinari responsabili del Piano effettuano i prelievi per:

- il mantenimento della qualifica secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- la verifica stato sanitario sconosciuto secondo quanto indicato al precedente punto 8.

16. Provvedimenti

Le violazioni alle norme di Polizia Veterinaria evidenziate dall'attuazione del presente "Piano", salvo che il fatto che non costituiscono reato, sono sanzionate ai sensi del T.U.L.L.S.S. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, in combinato disposto con l'art. 16 comma 1 del d.lgs n.196 del 22 maggio 1999.

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 19 maggio 2014

TABELLA A

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

TABELLA B

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO RESPONSABILE DEL PIANO

Spett.le
Distretto Veterinario
di.....
ASL.....

OGGETTO: Comunicazione del Veterinario responsabile del Piano nazionale di controllo della Malattia di *Aujeszky*.

Il sottoscritto _____ Cognome Nome

in qualità di _____ Proprietario Detentore

dell' allevamento (Ragione So-
ciale)

Codice aziendale

sito nel Comune

Via / Località

Telefono

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del:
Dr. _____ N° _____ iscrizione Albo
della provincia di _____, residente in _____, via _____, indirizzo mail _____, telefo-
no _____ C.F. _____

L'Allevatore
(firma)

Il Veterinario
(Timbro e firma)

Data..... li.....

REGIONE LOMBARDIA
DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
della ASL

Il sottoscritto Cognome Nome

in qualità di Proprietario Detentore

Ragione sociale allevamento

.....

Codice aziendale

sito nel Comune

Via / Località

Telefono

CHIEDE

di conseguire la qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky e dichiara che la consistenza media per ciclo è la seguente:

- verri n.
- scrofe n.
- scrofette n.
- lattinzoli (< 20 kg) n.
- magroncelli (20 -50 kg) n.
- magroni (50-120 kg) n.
- grassi (>120 kg) n.

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 1° aprile 1997 e smi e dal DDUO n...../2014

Data.....,

Firma del richiedente
.....

Piano Vaccinale

Tutti gli allevamenti suini devono essere sottoposti a profilassi immunizzante.

Il Piano vaccinale deve essere predisposto dal Veterinario responsabile descrivendo, al fine di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi degli animali vaccinati, anche le procedure operative con le quali verranno eseguiti gli interventi di profilassi immunizzante, nonché la data dell'intervento. Gli schemi vaccinali devono essere conformi a quanto stabilito dall'presente allegato.

Il Piano deve essere, firmato sia dall'allevatore che dal Veterinario responsabile e tenuto aggiornato.

Limitatamente agli allevamenti suini da autoconsumo e agli allevamenti di piccole dimensioni (riproduzione/ingrasso) che non movimentano animali, i DPV territorialmente competenti in considerazione di fattori di tipo zootecnico-epidemiologico, quali:

- densità zootecnica dell'area, con particolare riferimento alla presenza di allevamenti intensivi
- stato sanitario degli allevamenti vicini
- eventuali contatti diretti/indiretti con allevamenti intensivi

possono derogare alla presenza del Piano vaccinale e del Veterinario responsabile.

L'efficace attuazione di un piano vaccinale deve tener conto, tra l'altro, di alcune indicazioni operative quali:

- rigoroso rispetto della catena del freddo, durante il trasporto e la conservazione dei presidi immunizzanti,
- utilizzo delle dosi preparate nel più breve tempo possibile dopo la ricostituzione, per cui è opportuno ricostituire le dosi in funzione del numero dei trattamenti da fare
- utilizzo di aghi appropriati per l'inoculazione per via intramuscolare, in relazione allo spessore del grasso
- rispetto delle indicazioni per l'impiego, in funzione delle caratteristiche del vaccino.

Certificazioni

L'attestazione di avvenuta vaccinazione, che deve accompagnare i suini verso altri allevamenti o impianti di macellazione e relativa alla loro vaccinazione, deve essere conforme al modello di cui all'*Allegato 5* del presente decreto.

Tale certificazione deve sempre essere allegata al Mod. 4, indipendentemente dall'esecuzione della visita clinica degli animali prima della movimentazione da parte del Veterinario Ufficiale.

Gli allevamenti indenni da malattia di Aujeszky possono movimentare verso impianti di macellazione anche senza tale certificazione (*Allegato 5*, a condizione che l'allevatore, sul Mod. 4, autocertifichi che trattasi di suini vaccinati).

Il Veterinario Ufficiale, quando effettua la visita clinica degli animali prima della movimentazione, verifica la documentazione attestante la corretta attuazione degli interventi di profilassi immunizzante nei confronti della malattia di Aujeszky.

L'adempimento di cui all'art. 65 del RPV 320/54 (Mod. 12), è assolto unicamente per via telematica, inserendo le informazioni relative agli interventi immunizzanti in BDR. Tale registrazione deve essere effettuata entro 15 gg dall'intervento di profilassi immunizzante.

Schema vaccinale

1. Allevamento suini da riproduzione.

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette sono sottoposti a un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso.

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Nel caso di animali introdotti da aree indenni di cui alla decisione n. 2008/185/CE, e successive modificazioni, la prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età è praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° e il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso.

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

CONTROLLO DOCUMENTALE DEL PIANO VACCINALE

Codice aziendale

Denominazione azienda

Via.....n°..... Comune..... Prov.

- E' stato nominato formalmente il Veterinario responsabile del Piano (Allegato 1) ? SI NO
- E' stato predisposto il Piano vaccinale previsto dalla normativa ed è presente in allevamento? SI NO
- L'acquisto delle dosi di vaccino è congruo al numero medio di animali da vaccinare presenti in allevamento? SI NO
- Le modalità di registrazione degli interventi vaccinali consentono la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati? SI NO
- Le dosi di vaccino sono correttamente conservate? SI NO
- Presenza delle attestazioni di avvenuta vaccinazione per i capi introdotti in allevamento? SI NO

Prescrizioni:
.....
.....

Sanzioni:
.....

L'Allevatore
(firma)

Il Veterinario
(Timbro e firma)

.....

.....

Data.....li.....

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE

Codice aziendale

Denominazione azienda.....

Via.....n°..... Comune..... Prov.

Dati riferiti al Mod.4 n..... del.....			
N° animali	Categoria	Tatuaggio auricolare	Lettera coscia

Categoria: lattoni, scrofe, verri, scrofette, verretti, magroni, grassi;

INTERVENTI VACCINALI (*)

	I Vaccinazione	II Vaccinazione	III Vaccinazione
Data vaccinazione

Nome commerciale

L'Allevatore

(firma)

Il Veterinario

(Timbro e firma)

.....

.....

Data.....li.....

(*) Riportare gli interventi effettuati sui suini di cui al Mod 4; nel caso trattasi di animali sotto età vaccinabile (lattoni), riportare gli interventi fatti sui riproduttori; per gli animali che hanno completato il primo ciclo vaccinale (scrofe verri) deve essere riportata la data dell'intervento più recente.